

**TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA**

**SEZ. LAVORO**

**Ricorso**

della **Sig.ra MARSALA Irene** (C.F. MRSRN182E46C351Z) nata a Catania (CT) il 06.05.1982 e residente in San Gregorio di Catania, Vico Belvedere 5, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: [alessioardizzone@pec.it](mailto:alessioardizzone@pec.it) – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: [avv.conti@pec.it](mailto:avv.conti@pec.it)-fax 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

**CONTRO**

**MIUR**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

**CONTRO**

**Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ambito Territoriale di Catania**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

\*\*\*\*

I) La Sig.ra Marsala, inserita nella Graduatoria ad Esaurimento (GaE) veniva assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato del 01.09.2015 (**All. 1**) come docente di scuola primaria presso I.T.C. del Vergante - Invorio.

Successivamente presentava domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017 con punteggio di 32, più altri 6 per ricongiungimento familiare, come previsto e disciplinato dalla L. 107/2015, dall'O.M. 241/2016 del 08.04.2016 nonché dal CCNI del 08.04.2016, nella quale indicava come prima preferenza l'Ambito Territoriale della Sicilia 0009 e 0010 come preferenze come da copia della domanda di mobilità che si allega (**All. 2**).

II) con comunicazione avvenuta a mezzo mail il 29 luglio 2016 (**All. 3**) le veniva comunicato che non aveva ottenuto il movimento negli ambiti richiesti.

La ricorrente partecipava quindi alle nuove procedure straordinarie di mobilità per gli AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019 (**all. 4**) senza però ottenere il movimento sperato.



Per il solo A.S. 2018/19 la docente ha però richiesto ed ottenuto assegnazione provvisoria, ed è stata destinata presso l'I.C. Purrello di San Gregorio di Catania (CT) (**All. 5**).

Pertanto, dato che l'assegnazione in Sicilia ha carattere provvisorio, la sig.ra Marsala si vede oggi costretta a ricorrere innanzi a codesto On.le Tribunale anche e soprattutto in considerazione del fatto che proprio l'illegittimità della procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017 per violazione del principio del punteggio ha *viziato* le successive mobilità per gli AA.SS. 2017/18 e 2018/19.

Infatti, come si evince dalla semplice lettura dell'art. 6 del nuovo CCNI 2018, comma 2, *“La mobilità all'interno della provincia, precede quella interprovinciale... omissis”*.

E' dunque evidente che è interesse della ricorrente chiedere innanzitutto l'accertamento dell'illegittimità dell'assegnazione in Piemonte, stante che la stessa si è vista costretta a chiedere la mobilità su Ambito Siciliano di prima preferenza solo dopo quei docenti che hanno avuto il diritto di precederla in quanto **già** titolari di Ambiti provinciali Siciliani per effetto della mobilità obbligatoria per l'a.s. 2016/2017.

Da qui il presente ricorso affidato ai seguenti motivi:

#### **DIRITTO**

**A) SULLA MOBILITA' 2016-2017: ILLEGITTIMITA' DELLA SUDDIVISIONE IN FASI DI CUI ALL'ART. 6 E ALL. 1 DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 8.4.2016 PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “MERITO DEL PUNTEGGIO”**

Emerge *per tabulas* dai bollettini allegati (**All. 6**) che molti docenti sono stati privilegiati nelle operazioni di mobilità pur avendo un punteggio palesemente inferiore a quello attribuito alla ricorrente sol perché, in alcuni casi, partecipanti a differenti fasi di mobilità: a titolo esemplificativo: **Mammana Angela Lidia**, punti 12, a.t. 0009; **Buonpane Emanuela Nunzia**, punti 12, a.t. 0009; **Allegra Giuseppa**, punti 12, a.t. 0009 **Cammarata Daniela**, punti 15, a.t. 0009; **Celano Carmelina**, punti 15, a.t. 0009; **Cannavò Maria Grazia**, punti 18, a.t. 0009; **Conti Rosalia**, punti 19, a.t. 0009.



Come tali docenti, tanti altri si sono visti assegnare l'Ambito Territoriale di Catania o altri Ambiti in Sicilia, pur avendo un punteggio inferiore alla ricorrente, come si evince dal bollettino trasferimenti che si allega.

In ordine ai bollettini trasferimenti sopra indicati, si deve evidenziare come sia del tutto irrilevante l'appartenenza dei docenti ivi indicati alle GaE e/o alla GM 2012 stante che, le ragioni che hanno indotto il MIUR a differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., sono del tutto illegittime, considerato che tale disparità di trattamento, non era innanzitutto prevista dalla L. 107/2015 ed inoltre contrasta con i principi di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio. Alle medesime conclusioni è giunta la stessa Giurisprudenza di merito che ha in concreto stigmatizzato tale illegittima precedenza prevista in favore della GM 2012, giungendo ad evidenziare le incongruenze evidenti cui si è giunti nell'applicazione di tali principi da parte del MIUR: ovvero docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi (cfr Tribunale di Roma Ord. del 12.12.2016 e Tribunale di Ravenna, Ord. del 03.02.2017).

C'è da dire che tali orientamenti sono stati ribaditi dal Tribunale di Ravenna con sentenza n. 192/2017 del 16.05.2017, che così ha statuito *“A parte gli assunti entro l'A.S. 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012, rispetto ai soggetti provenienti dalle GAE”*.

Ancora più recentemente, con sentenza del 10.11.2017, il Tribunale di Palermo ha riconosciuto il diritto di una docente di fase C della mobilità 2016 (ex GAE), ad essere assegnata all'Ambito Sicilia 00019 (Palermo e Provincia) in quanto illegittimamente “scavalcata” da docenti di fase B con minor punteggio: più specificamente, ha ritenuto il Giudice che *“come correttamente fatto rilevare dalla difesa della ricorrente, il tenore dell'art. 108 della L. 107/2015 non lascia spazi a dubbi interpretativi allorché destina, per l'anno scolastico 2016/2017, ai fini della mobilità straordinaria, ai docenti di ruolo assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016. Solo successivamente, la legge consente il*



*posizionamento nelle graduatorie di mobilità del personale assunto a tempo indeterminato nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni, tra i quali non viene fatta nessuna differenziazione.*

*L'art. 2 comma 3 del CCNI sulla mobilità già sopra citato, invece, in palese violazione a tale disposizione così recita: “I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzione partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria.....”.*

*Appare evidente che tale previsione pattizia sia palesemente contraria a quanto disposto dal comma 108 della L. 107/2015, e ciò in quanto l'accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, fa sì che non tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia siano destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e, d'altra parte, che i docenti che erano stati immessi in ruolo su un piano di parità e con il punteggio rispettivamente posseduto dalla graduatoria del concorso 2012 e da GAE vengono inspiegabilmente collocati in due fasi successive differenti, dando precedenza ai docenti della graduatoria concorsuale. Ritiene il Giudicante che, nella specifica fattispecie, l'Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi” (sentenza Tribunale di Palermo 3255/2017 ).*

*In ultimo, recentissima l'ordinanza del Tribunale di Catania n. 8934/17 del 2 maggio 2018, nella quale, ancora una volta, si legge che “per quanto concerne invece il profilo afferente la eccepita violazione del c.d. criterio “meritocratico”, ritiene quindi il decidente, conformemente a quanto affermato dall'adito Tribunale su casi analoghi (cfr. ord. reclamo n. 8281/2016 R.G. est. Di Benedetto in data 13.2.2017; ord. 4037/2017 est. Musumeci; ord. 25.7.2017 est. Resta) come, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata in relazione ai principi di uguaglianza, equità, imparzialità e buon andamento della P.A (artt. 3, 51 e 97 Cost), non possa disconoscersi che la scelta della sede di assegnazione del docente debba avvenire in base al prevalente criterio meritocratico del punteggio, mentre il criterio della preferenza indicata in domanda, che*



*determina l'attribuzione della sede in maniera casuale, dipendendo dall'ordine espresso dal docente, può trovare applicazione concorrente, ma pur sempre nel rispetto del punteggio posseduto dallo stesso docente".*

Non v'è dubbio pertanto che mutatis mutandis, anche l'impugnato trasferimento della ricorrente sia del tutto illegittimo e debba conseguentemente essere annullato da codesto On.le Tribunale.

**B) VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "MERITO DEL PUNTEGGIO"**

In via subordinata, va rilevato che il MIUR, comunque, ha violato quanto previsto dall'art. 6 del CCNL sotto altro profilo.

Infatti, tale articolo prevede che *"la mobilità avverrà secondo un ambito di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"*; per quanto concerne il meccanismo di selezione, precisa l'allegato 1 al CCNL in questione che, per quanto concerne la fase c *"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica"*.

Non v'è dubbio quindi che le operazioni di mobilità avrebbero dovuto rispettare il c.d. Principio meritocratico del punteggio acquisito dal singolo aspirante nell'ambito della fase di mobilità di appartenenza.

Nella fattispecie odierna la sig.ra Marsala, pur avendo maturato un punteggio ai fini della mobilità pari a 32, più 6 per ricongiungimento non ha ottenuto il movimento richieste, mentre altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori, si sono visti assegnare sedi in altri ambiti della Sicilia in sede di conciliazioni.

Infatti, in sede di "proposte" di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR ha dimostrato come all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva **vi fossero posti non assegnati**; più precisamente emerge dallo stesso elenco delle proposte, come



illogicamente ed illegittimamente, il Miur ha offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia a soggetti istanti con un punteggio palesemente inferiore rispetto alla ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra calendate nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità.

È sufficiente por mente, a titolo meramente esemplificativo alla conciliazione promossa dalle seguenti docenti: **Sorbello Rosa Consolazione**, punti 14 fase C dal Piemonte alla Sicilia 0010 e, infine, **Bonanno Antonella Elisa** ha avuto offerto proprio l'ambito di preferenza indicato dalla ricorrente 0009 pur avendo un punteggio di **punti 12** (si allega bollettino nazionale proposte di conciliazione – **All. 7**).

L'illegittimità di tale conciliazione è stata peraltro accertata da alcuni Tribunali e, segnatamente, il Tribunale di Genova, con ordinanza cautelare eseguita dallo stesso MIUR e, in ultimo, il Tribunale di Bergamo con la recente sentenza del 05.10.2017: più specificamente il Tribunale di Bergamo, premettendo che il MIUR non aveva contestato di avere assegnato tre docenti di fase C negli ambiti siciliani di prima preferenza della ricorrente a seguito della procedura di conciliazione, ha esplicitamente affermato che *“il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive”* ed ancora *“nè l'accordo conciliativo è efficace nei confronti del terzo (art. 1372 cod. civ.)”*.

Infine, lo stesso Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2018 ha precisato all'uopo che *“che le conciliazioni ex art. 135 CCNL Scuola non possono derogare alle disposizioni di legge e di contratto collettivo, né possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi, sicché la circostanza che l'assegnazione di sede alla docente (...) sia avvenuta all'esito di conciliazione non muta in alcun modo l'obbligo del Ministero di attenersi alle prescrizioni del CCNI mobilità. Pertanto, in assenza di qualsivoglia motivazione idonea a giustificare l'operato descritto (che l'amministrazione scolastica non ha fornito e ha dichiarato sostanzialmente di non conoscere neppure), la procedura seguita risulta difforme da quanto prescritto dal CCNI 8 aprile 2016, a mente del quale, come già detto, le operazioni di mobilità sono scandite in una sequenza di fasi successive (A, B, C e D), ciascuna delle quali ha inizio dopo la chiusura della precedente e ha ad oggetto i soli posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni delle fasi precedenti....Facendo applicazione anche nel caso di specie dei principi di diritto che precedono, ha diritto all'assegnazione in organico di una delle sedi ricomprese negli Ambiti Territoriali di*



*Studio Legale*  
**Avv. Alessio Ardizzone- Avv. Christian Conti**  
**Via Tommaso Gargallo n. 12 - 90143 Palermo**  
**Tel. 091/5085118- Fax 091/6195380**

*Catania e Provincia, a fronte del fatto che la ricorrente pacificamente ha un punteggio superiore rispetto ad altri docenti assegnati all'esito di conciliazioni”.*

Tutto ciò esposto la docente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

**CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso:

- dire e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento nell'Ambito Territoriale 0009 – Sicilia (Catania e Provincia) come ad essa spettante, ovvero, in subordine, di altro indicato tra le preferenze della domanda di mobilità.

- Conseguentemente condannare il MIUR e l'A.T. di Catania, ad assegnare la sig.ra Irene Marsala in organico di una delle sedi ricomprese nell'Ambito Territoriale di Catania (Sicilia Ambito 0009), ovvero in subordine di altro Ambito Territoriale della Sicilia indicato tra le preferenze della domanda di mobilità .

Voglia, altresì, condannare le amministrazioni convenute, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che lo stesso è esente, avendo la ricorrente un reddito inferiore ad € 34.585,23.

In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice atti.

Palermo, lì 29 ottobre 2018

**Avv. Alessio Ardizzone**

**Avv. Christian Conti**

,

